

**REGOLAMENTO (CE) N. 1774/96 DELLA COMMISSIONE**

del 12 settembre 1996

**che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93<sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1773/96<sup>(6)</sup>, il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del granturco e del sorgo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1996.

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1996/1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.